
Comune di Saint-Vincent

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Région Autonome Vallée d'Aoste



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 47 del 23/05/2023

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 30/07/2026

Sommario

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento	3
Art. 2 – Finalità della TARI	3
Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI	4
Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana	6
TITOLO II	7
SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO.....	7
Art. 6 – Soggetto attivo del tributo	7
Art. 7 – Soggetto passivo del tributo	7
TITOLO III	8
DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARI.....	8
Art. 8 – Decorrenza della TARI	8
Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale.....	8
Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche	10
Art. 11 – Numero di occupanti.....	10
Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche	12
Art. 13 – Tributo ambientale (TEFA) e componenti perequative extratariffarie ($U_{r1} - U_{r2}$)	13
TITOLO IV.....	14
ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI.....	14
Art. 14 – Esclusione dal tributo	14
Art. 15 – Rifiuti speciali.....	15
Art. 16 – Esenzione dal tributo.....	16
Art. 17 – Bonus sociale per i rifiuti	17
Art. 18 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso.....	19
Art. 20 – Riduzioni per avvio al riciclo dei rifiuti.....	21
Art. 23 – Riduzione per compostaggio domestico.....	24
Art. 24 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio	25
TITOLO V.....	26
DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E CONTENZIOSO.....	26
Art. 25 – Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione	26
Art. 26 – Modalità di determinazione della superficie imponibile.....	29
Art. 27 – Tributo giornaliero di smaltimento	30
Art. 28 – Riscossione della TARI	31
Art. 30 – Minimi riscuotibili.....	33
Art. 31 – Sgravio o rimborso del tributo.....	33
Art. 32 – Funzionario Responsabile.....	33
Art. 33 – Mezzi di controllo	34
Art. 34 – Sanzioni.....	34
Art. 35 – Contenzioso.....	34
Art. 36 – Normativa di rinvio	34
Art. 37 – Norme abrogate.....	35
Art. 38 – Efficacia del Regolamento.....	35

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 Costituzione, come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3, dall'art. 52 D.lgs. 446/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, l'applicazione, nel Comune di Saint-Vincent, della Tassa sui rifiuti (TARI), sulla base delle disposizioni dettate dalla L. 27 dicembre 2013 n. 147.
2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento:
 - la L.C. 26 febbraio 1948 n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta);
 - il D.lgs. 20 novembre 2017 n. 184 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza statale e regionale) e le relative norme di attuazione dettate dalla Regione;
 - la L.R. 5 agosto 2014 n. 6, in materia di esercizio associato di funzioni e servizi comunali e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento a quelle introdotte dalla L.R. 26 maggio 2025 n. 15;
 - la L.R. 7 dicembre 1998 n. 54, in materia di Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta;
 - la L. 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal D.lgs. 30 dicembre 2023 n. 219;nonché la restante legislazione nazionale e regionale e le relative norme di applicazione ed il vigente Statuto comunale.
3. Nel caso in cui le funzioni richiamate nel presente regolamento siano svolte, sulla base delle disposizioni dettate dalla L.R. 6/2014, dall'Unité des Communes, i richiami contenuti nel regolamento al Comune e al Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi e delle entrate devono intendersi riferiti - per quanto compatibili - anche all'Unité e al relativo Funzionario Responsabile.

Art. 2 – Finalità della TARI

1. La TARI è finalizzata a garantire la copertura dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti, svolto in regime di privativa dal Comune nell'ambito del proprio territorio, ai sensi della vigente normativa ambientale.
2. Ai fini dell'individuazione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali prodotti dalle Utenze non domestiche, ma comunque conferibili al servizio pubblico, si fa riferimento alle disposizioni dettate dagli artt. 183 e 184 D.lgs. 152/2006, come modificati dal D.lgs. 116/2020, con decorrenza dal 1° gennaio 2021.
3. Rilevano, ai fini dell'applicazione della TARI, anche le superfici dei locali e delle aree scoperte operative in cui vengono prodotti rifiuti speciali non pericolosi che il produttore non provveda a smaltire in modo autonomo e che siano conferiti al servizio pubblico, anche a seguito di

convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.

4. L'applicazione della TARI è disciplinata dall'art. 1, commi 641-668 L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni, dalle norme immediatamente operative del D.lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dalle disposizioni dettate dal D.P.R. 158/1999, come recepite dal presente Regolamento.
5. Ai fini dell'applicazione della TARI, il Comune è tenuto ad uniformarsi anche alle indicazioni fornite nei provvedimenti adottati dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), nell'ambito delle competenze attribuite alla stessa Autorità ai sensi dell'art. 1, commi 527-530 L. 27 dicembre 2017 n. 205, ai fini dello svolgimento delle funzioni di regolazione e controllo del settore rifiuti, nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla L. 14 novembre 1995 n. 481.
6. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Art. 3 – Presupposto oggettivo della TARI

1. La TARI è dovuta per il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti conferibili al servizio pubblico, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa nei modi previsti dal presente Regolamento e dal Regolamento di gestione.
2. A tal fine, si considerano imponibili tutti i vani comunque denominati, chiusi o chiudibili verso l'esterno, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, qualunque ne sia la destinazione e l'uso, con la sola esclusione delle superfici espressamente indicate dal presente Regolamento.
3. Si considerano altresì imponibili tutte le aree scoperte operative, comunque utilizzate, ove possano prodursi rifiuti urbani o comunque conferibili al servizio pubblico, con l'eccezione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e delle aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2021, a seguito delle disposizioni dettate dal D.lgs. 116/2020, le attività industriali e artigianali, così come quelle commerciali e di servizio, oltre a quelle agricole rientranti nella disposizione dettata dall'art. 2135 cod. civ. saranno escluse dalla tassazione, sia per la parte fissa che per la parte variabile della TARI, in relazione alle sole superfici produttive in cui vengano generati in via continuativa e prevalente rifiuti speciali diversi dai rifiuti urbani, come classificati dall'art. 184, comma 3 D.lgs. 152/2006 e non rientranti tra quelli di cui all'Allegato L-*quater* del D.lgs. 152/2006, salvo che il produttore provveda a smaltirli tramite il servizio pubblico, anche a seguito di convenzione stipulata tra il Gestore ed il produttore di rifiuti.
5. Anche per tali categorie, rimangono comunque soggetti all'applicazione della TARI le superfici

dei locali in cui vengono prodotti in modo continuativo e prevalente rifiuti urbani, così come le superfici dei magazzini che non siano funzionalmente collegate all'esercizio dell'attività produttiva, occupate da materie prime e/o merci, oppure da semilavorati o prodotti finiti e che non siano quindi suscettibili di produrre in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, ferma restando l'eventuale applicazione della riduzione prevista dal presente regolamento, ove anche i rifiuti generati in tali superfici siano avviati autonomamente a riciclo da parte del produttore.

6. La superficie imponibile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.
7. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione o ad altro uso domestico, in cui sia svolta, sia in modo continuativo che temporaneo, un'attività economica avente rilevanza professionale o commerciale (a mero titolo esemplificativo, bed & breakfast, casa vacanze e home restaurant), il tributo è dovuto, in relazione alla porzione di superficie dell'immobile destinato allo svolgimento della stessa attività, in base alla specifica tariffa prevista per l'attività realizzata, da commisurare al periodo temporale in cui la stessa viene svolta, da desumersi dal provvedimento autorizzatorio rilasciato dal Comune o dall'uso di fatto dello stesso immobile. Il titolare dell'attività svolta nell'immobile è tenuto a presentare specifica dichiarazione TARI, in cui dovrà essere indicata la tipologia di attività svolta, la superficie alla stessa destinata e il periodo dell'anno in cui la medesima viene svolta, individuando altresì la restante porzione di immobile che rimanga destinata ad uso abitativo, con il relativo numero di occupanti.
8. Ai fini dell'applicazione del tributo e dell'individuazione della categoria di appartenenza, si fa riferimento alle diverse ripartizioni interne dell'immobile e, solo ove tale suddivisione non sia possibile, alla destinazione d'uso complessiva e/o prevalente dell'immobile o dell'area.
9. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.

Art. 4 – Servizio di igiene urbana e regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani

1. Il servizio di igiene urbana è svolto sull'intero territorio comunale ed è disciplinato con apposito Regolamento di gestione adottato ai sensi delle normative vigenti, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione del tributo.
2. Il regolamento di gestione contiene anche, per quanto non disciplinato dal presente regolamento o dal Contratto di servizio e/o dalla Carta della qualità adottata dal Gestore, i riferimenti ai requisiti di qualità tecnico-contrattuale del servizio di igiene urbana, in conformità ai parametri introdotti da ARERA nella deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/Rif, con cui è stato approvato il *Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)*, con decorrenza dal 1° gennaio 2023.
3. L'individuazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica del servizio di igiene urbana,

proprio perché da stabilirsi a fronte delle prestazioni previste nel Contratto di servizio o nella Carta della qualità, costituisce attività imputabile al Gestore del servizio e non al Comune, cui compete normalmente solo l'applicazione del profilo tariffario e regolamentare legato alla riscossione della TARI.

4. Gli ambiti in relazione ai quali il Comune è tenuto ad operare la scelta prevista da ARERA nella Deliberazione n. 15/2022 sono quelli relativi:
 - alla dichiarazione, che assume anche il valore di attivazione, variazione e cessazione del servizio;
 - alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni;
 - all'accesso alle rateizzazioni dei pagamenti;
 - alla gestione della procedura per la dimostrazione dell'avvenuto avvio a recupero/riciclo da parte delle utenze non domestiche che si avvalgano, in tutto o in parte, della facoltà di conferire i propri rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico;
 - alla gestione delle richieste scritte di rettifica degli importi addebitati e delle modalità di accredito degli importi rettificati.
5. Ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A del Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il Comune si qualifica come il soggetto gestore dell'attività di applicazione e riscossione della TARI e dei relativi rapporti con gli utenti, le cui funzioni sono assegnate e svolte dall'Ufficio Tributi.

Art. 5 – Modalità di svolgimento del servizio di igiene urbana

1. Il tributo è applicato anche nelle eventuali zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, come individuata nell'ambito del Regolamento di gestione, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
2. Gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dall'area di raccolta sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, conferendo i rifiuti avviati allo smaltimento nei centri di raccolta più vicini.
3. Ove il servizio di raccolta, sebbene attivato, non sia svolto nella zona di ubicazione dell'immobile occupato, ovvero sia effettuato in grave violazione delle prescrizioni del Regolamento di gestione, relativamente alle distanze e/o capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura ridotta, pari al 40 per cento.
4. Nelle zone esterne al centro abitato, nelle quali il normale servizio di raccolta sia limitato, sulla base di apposito provvedimento amministrativo, a determinati periodi stagionali, la TARI è dovuta in relazione al solo periodo di svolgimento del servizio.
5. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33**bis** D.L. 248/2007, convertito in L. 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con la TARI.

TITOLO II

SOGGETTO ATTIVO E PASSIVO DEL TRIBUTO

Art. 6 – Soggetto attivo del tributo

1. Soggetto attivo dell'obbligazione tributaria è il Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Art. 7 – Soggetto passivo del tributo

1. La TARI è dovuta da coloro che occupano o detengono i locali o le aree scoperte di cui al presente articolo, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali o le aree stesse.
2. Per le utenze domestiche e non domestiche si considera obbligato, in via principale, colui che presenta la dichiarazione relativa all'occupazione, conduzione o detenzione, anche di fatto, dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti.
3. Per le utenze domestiche, in mancanza dell'obbligato in via principale, si considera obbligato l'intestatario della scheda di famiglia o di convivenza risultante all'anagrafe della popolazione, per i residenti, e il soggetto che occupa, conduce o detiene di fatto i locali o superfici soggette al tributo, per i non residenti.
4. Per le utenze non domestiche si considera obbligato, in mancanza del dichiarante, il soggetto legalmente responsabile.
5. Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
6. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
7. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lett. g) D.lgs. 114/1998, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando, nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

TITOLO III

DETERMINAZIONE E ARTICOLAZIONE DELLA TARI

Art. 8 – Decorrenza della TARI

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'utenza, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione o occupazione dei locali e delle aree soggetti al tributo, ove non tempestivamente denunciata oppure ove la denuncia sia stata omessa, comporta il diritto alla cessazione dell'applicazione del tributo a decorrere dal giorno successivo alla presentazione della tardiva denuncia di cessazione, ovvero dal giorno successivo all'accertata cessazione da parte dell'Ufficio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree scoperte soggetti al tributo.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nei termini previsti dal presente Regolamento con riferimento all'anno di cessazione, il tributo non è dovuto per la annualità successive, ove l'utente che ha tardivamente prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree imponibili, ovvero qualora il tributo sia stato assolto dell'utente subentrante.

Art. 9 – Commisurazione e gettito complessivo del tributo annuale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la TARI è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013.
2. Nella determinazione del Piano Economico Finanziario, il Comune è altresì tenuto ad uniformarsi alle indicazioni fornite da ARERA nel Metodo Tariffario Rifiuti approvato con Deliberazione del 5 agosto 2025 n. 397/2025/R/rif (MTR-3), finalizzato alla definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo regolatorio 2026/2029, in coerenza con le linee generali definite nel D.P.R. 158/1999.
3. Ai sensi dell'art. 1, comma 653 L. 147/2013, nella determinazione dei costi del Piano Finanziario, il Comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, come individuati negli specifici provvedimenti adottati dal Dipartimento delle Finanze. I fabbisogni

standard del servizio rifiuti rappresentano un termine di confronto per permettere all'Ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti, per cui il dovere di avvalersi delle loro risultanze non equivale all'obbligo di applicarli, ma solo di tenere conto di tali costi in sede di determinazione tariffaria, giustificandone gli eventuali scostamenti.

4. Le categorie tariffarie, articolate per fasce di «utenze domestiche» (UD) e «utenze non domestiche» (UnD), sono riportate in calce al presente Regolamento quale «Allegato A», per farne parte integrante e sostanziale.

Le relative tariffe sono definite secondo criteri razionali, ferma restando la possibilità di utilizzare criteri di commisurazione delle tariffe basati su metodi alternativi al D.P.R. 158/1999, che garantiscano comunque il rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'art. 14 della Direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, ovvero di adottare coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle allegate al D.P.R. 158/1999.

5. Qualora non siano presenti adeguati strumenti di misurazione della quantità di rifiuti conferiti, i costi determinati in applicazione della tariffa del tributo sono tuttavia ripartiti nelle misure riportate nella deliberazione di approvazione del Piano finanziario e delle tariffe del tributo sui rifiuti.
6. Le tariffe sono composte da una quota fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
7. I Piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe ed il regolamento della TARI sono approvati dall'organo competente **entro il termine del 31 luglio di ciascun anno**, oppure entro il maggior termine fissato dallo Stato per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali, ai sensi dell'art. 151 D.lgs. 267/2000.
8. Le tariffe vengono determinate avvalendosi dei dati degli utenti come risultanti dalle banche dati più aggiornate in possesso dal Comune, all'atto della predisposizione delle tariffe stesse. Per tutte le variazioni avvenute nel corso dell'anno vengono comunque utilizzate le tariffe stabilite per l'anno in corso, fatta salva l'introduzione da parte del Comune di variazioni retroattive delle tariffe da utilizzarsi per la quantificazione del tributo dovuto per l'intero anno.
9. La deliberazione con la quale sono determinate le tariffe di cui al precedente comma deve recare l'indicazione delle ragioni dei rapporti stabiliti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio, discriminati in base alla loro classificazione economica.
10. Ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006, in caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
11. Nell'ipotesi in cui il Comune non dovesse approvare nei termini di legge il Piano finanziario annuale, ovvero non dovesse provvedere ad adeguare le tariffe per le utenze, il regolare svolgimento del servizio dovrà comunque essere garantito da parte del Gestore.

12. Qualora, nel corso dell'anno, comprovati eventi imprevedibili e contingenti, non dipendenti dal Comune e/o dal gestore, determinassero minori entrate ovvero un costo di gestione del servizio superiore a quello preventivato in sede di determinazione delle tariffe, tali da non consentire l'integrale copertura del costo del servizio ai sensi delle norme vigenti, il Comune, previa verifica dell'esistenza di eventuali economie nella gestione del servizio, che possano evitare la modifica tariffaria, potrà provvedere a modificare le tariffe entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con proprio provvedimento motivato, ai sensi dell'art. 54, comma 1**bis** D.lgs. 446/1997, con richiesta di conguaglio a carico dei soggetti obbligati al pagamento.

La modifica tariffaria non ha comunque effetto retroattivo, salva diversa disposizione di legge che preveda la possibilità di attribuire efficacia retroattiva alle tariffe approvate in corso d'anno, successivamente all'approvazione del bilancio preventivo.

Art. 10 – Calcolo della tariffa per le utenze domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, prendendo a riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente di adattamento relativo al numero degli occupanti ($K_a(n)$) ed alla superficie dei locali occupati o condotti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata, secondo quanto previsto al punto 4.2 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, in relazione alla quantità di rifiuti differenziati e indifferenziati prodotta da ciascuna utenza, determinata applicando un coefficiente di adattamento ($K_b(n)$) in funzione del numero degli occupanti di ogni utenza.
3. Qualora non siano presenti adeguati sistemi di misurazione della quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze domestiche, si potrà applicare il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, assumendo il coefficiente di adattamento di cui alla tabella 2 dell'allegato 1) al suddetto D.P.R. 158/1999, da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
4. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative a locali accessori agli immobili ad uso abitativo sulla base di un importo ridotto o percentuale rispetto alla tariffa dell'utenza domestica di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali accessori.

Art. 11 – Numero di occupanti

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero di persone indicato nella denuncia, in cui devono essere comprese anche le persone che, pur non facendo parte del nucleo familiare anagrafico, sono dimoranti nell'immobile per almeno sessanta giorni nell'anno, anche non continuativi.

2. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, i quali sono tenuti alla presentazione della denuncia ed al pagamento con vincolo di solidarietà. Rimane tuttavia ferma la possibilità per i contribuenti di dimostrare che i diversi nuclei familiari occupano parti distinte dell'immobile ad uso abitativo, nel qual caso la tariffa verrà calcolata distinguendo le superfici e facendo riferimento al numero di occupanti di ciascun nucleo familiare.
3. Nel caso di utenze domestiche di residenti, non è quindi obbligatorio presentare la denuncia di variazione della composizione del numero dei componenti il nucleo familiare, in quanto la stessa sarà aggiornata d'ufficio sulla base delle risultanze anagrafiche delle persone residenti.
4. Non deve allo stesso modo essere presentata denuncia di variazione per eventuali persone che si aggiungano agli occupanti l'immobile, qualora la loro permanenza nello stesso immobile non superi i sessanta giorni nell'arco dell'anno.
5. Vengono considerati in modo proporzionale all'effettivo periodo di assenza, al fine del calcolo della tariffa riguardante la famiglia anagrafica ove mantengano la residenza, con riferimento alla sola quota variabile della tariffa:
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui dimorino stabilmente presso strutture per anziani, autorizzate ai sensi di legge;
 - gli utenti, iscritti come residenti presso l'anagrafe del Comune, per il periodo in cui svolgano attività di studio o di lavoro in altro Comune situato in Italia in cui dimorino abitualmente ovvero all'estero, previa presentazione di adeguata documentazione giustificativa;
 - i soggetti iscritti all'A.I.R.E., ovvero i soggetti che risiedano o abbiano la propria dimora per più di sei mesi all'anno in località ubicata fuori dal territorio nazionale, a condizione che tale presupposto sia specificato nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indicando il luogo di residenza o dimora abituale all'estero e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio posseduto nel Comune in locazione o in comodato.
6. In sede di prima applicazione della tariffa, il numero degli occupanti l'alloggio è così determinato:
 - per i residenti, è desunto d'ufficio sulla base dei dati forniti dall'anagrafe comunale;
 - per i non residenti, ovvero per le unità tenute a disposizione dai residenti, ove il numero degli occupanti non risulti dalla denuncia in possesso del Comune, la quantificazione avverrà mediante dichiarazione o autocertificazione con l'indicazione del numero dei

componenti risultanti dallo stato di famiglia del dichiarante. Il termine di presentazione è fissato al 30 giugno e le dichiarazioni o autocertificazioni inviate successivamente a tale data avranno efficacia dal primo gennaio dell'anno successivo. In assenza della presentazione della dichiarazione integrativa è attribuito un numero di occupanti per unità immobiliare pari a due (2) occupanti.

- per quanto riguarda gli immobili quali cantina, autorimessa o altri simili luoghi di deposito, inutilizzati (vuoti) e privi del vincolo di pertinenzialità ad unità immobiliari ad uso abitativo, viene attribuito un numero di occupanti pari ad uno (1) per il calcolo della parte fissa della tariffa a seguito domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.

7. Nel caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, ove il conduttore dell'immobile non vi abbia acquisito la residenza, l'obbligo di presentazione della dichiarazione contenente l'indicazione del numero degli occupanti incombe in via solidale sul proprietario e/o titolare di diritto reale sull'immobile, in quanto soggetto passivo d'imposta, e sul conduttore dello stesso immobile.

Art. 12 – Calcolo della tariffa per le utenze non domestiche

1. In caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte fissa della tariffa per le utenze non domestiche si calcola, secondo quanto previsto al punto 4.3 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento l'importo dovuto da ogni singola utenza, ponderato sulla base di un coefficiente relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività ($K_c(ap)$), per unità di superficie assoggettabile a tariffa.
2. Allo stesso modo, in caso di utilizzo del D.P.R. 158/1999 quale criterio di commisurazione delle tariffe, la parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche è determinata sulla base delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti da ogni singola utenza. Qualora non siano presenti sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente conferiti dalle singole utenze non domestiche, si applica il sistema presuntivo disciplinato dal D.P.R. 158/1999, potendosi assumere come termine di riferimento per singola tipologia di attività, secondo quanto previsto al punto 4.4 dell'allegato 1) al D.P.R. 158/1999, un coefficiente potenziale di produzione che tenga conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività ($K_d(ap)$), da stabilirsi contestualmente alla determinazione della tariffa.
3. Per le tipologie di utenza non domestica, non espressamente individuate nelle categorie previste dal D.P.R. 158/1999, i coefficienti $K_c(ap)$ e $K_d(ap)$ sono applicati considerando l'analogia della potenzialità di produzione dei rifiuti rispetto a tipologie di utenze similari, secondo la comune esperienza ovvero sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 Codice civile, derivanti da precise e concordanti analogie.

4. Le tariffe della TARI sono finalizzate a coprire il costo di raccolta e smaltimento per quantità di rifiuti equivalenti ai coefficienti Kd massimi previsti dal D.P.R. 158/1999, per cui – in presenza di Utenze non domestiche che conferiscano al servizio pubblico quantità di rifiuti superiori a quelle individuate a seguito dell'utilizzo dei coefficienti sopra richiamati – i costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti eccedenti dovranno essere addebitati direttamente al produttore, nell'ambito di apposita convenzione da stipulare con il Gestore del servizio.
5. Le utenze non domestiche che hanno cessato l'attività, se effettivamente non utilizzate, possono essere inquadrare, a seguito di apposita denuncia del contribuente, nell'ambito della specifica categoria che tenga conto dell'effettivo utilizzo protratto nel tempo da provarsi da parte del soggetto passivo.
6. Rimane tuttavia ferma la possibilità per il Comune di determinare le tariffe relative alla parte fissa e variabile delle diverse categorie di utenze non domestiche sulla base di criteri alternativi al D.P.R. 158/1999, ovvero adottando coefficienti inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50 per cento rispetto a quelli indicati nelle tabelle ivi allegate, fino a diversa regolamentazione disposta da parte di ARERA, così come di determinare le tariffe relative ai locali e alle superfici operative accessorie degli immobili a cui le stesse sono asservite sulla base di un importo percentuale rispetto alla tariffa dell'attività di riferimento, da commisurare alla minore capacità di produrre rifiuti di tali locali e superfici operative accessorie.

Art. 13 – Tributo ambientale (TEFA) e componenti perequative extratariffarie ($U_{r1} - U_{r2}$)

1. Ai sensi dell'art. 1 della Legge regionale 9 dicembre 2004, n. 30 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta" non si applica in Valle d'Aosta il tributo ambientale disciplinato dall'art. 19 D.lgs. 504/1992.
2. A fronte di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) e b) L. 17 maggio 2022 n. 60, come recepito dalla Delibera di ARERA n. 386/2023/R/RIF, a decorrere dal 1° gennaio 2024 sono istituite le seguenti componenti perequative che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in aggiunta all'importo dovuto a titolo di TARI ai sensi del presente regolamento:
 - UR1,a: per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, con unità di misura euro/utenza per anno, attualmente fissata in € 0,10/utenza per anno
 - UR2,a: per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura euro/utenza per anno, attualmente fissata in € 1,50/utenza per anno.
3. Le componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e vengono inserite negli atti di riscossione della TARI, dandone separata evidenza.

4. Le componenti perequative, espresse in euro/utenza per anno, sono frazionabili per mesi e vengono applicate in base all'effettivo periodo di utilizzo degli immobili oggetto di imposizione.
5. Ai fini della determinazione delle componenti perequative, la definizione di utenza, sia domestica che non domestica, coincide con quella di «punto di conferimento» e non con le singole unità immobiliari autonomamente accatastate e/o autonomamente segnalate nella dichiarazione TARI presentata dal soggetto passivo o con le diverse categorie tariffarie utilizzate per la determinazione della tassa dovuta. Nel caso in cui un contribuente detenga più utenze, le componenti perequative vengono applicate in numero equivalente alle utenze detenute.
6. Sino al momento dell'istituzione di specifici codici tributo per il versamento delle componenti perequative in F24 o con altre modalità che rendano possibile il loro riversamento automatico al destinatario dell'entrata, le componenti perequative vengono rimosse dal Comune, per essere poi rendicontate e riversate alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea) nei termini indicati da ARERA.
7. In caso di emissione di avvisi di accertamento per il recupero della TARI dovuta a decorrere dal 2024, a seguito di omessa/infedele presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo, le componenti perequative effettivamente applicabili vengono gravate di sanzioni e di interessi al pari del tributo e vengono riversate unitamente agli importi dovuti per l'anno d'imposta in cui sono state incassate.

TITOLO IV

ESCLUSIONI, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Art. 14 – Esclusione dal tributo

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura, come luoghi impraticabili, interclusi o in abbandono, non soggetti a manutenzione o stabilmente muniti di attrezzature che impediscono la produzione di rifiuti.
Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:
 - a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vani ascensori, centrali frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b) soffitte, ripostigli, stenditoi, lavanderie, legnaie e simili limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore a metri 1,60, nel quale non sia possibile la permanenza;
 - c) balconi e terrazze scoperti.
2. Non sono altresì soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti per il particolare uso a cui sono stabilmente destinati, come locali con presenza sporadica dell'uomo o di produzione a ciclo chiuso, che non comportino la produzione di rifiuti in quantità apprezzabile.
3. Sono altresì esclusi, ai sensi di tale disposizione, le parti degli impianti sportivi riservate all'esercizio dell'attività da parte dei soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree

scoperte che in locali coperti, mentre rimangono imponibili tutte le superfici accessorie accessibili al pubblico ovvero destinate ad uso strumentale all'attività sportiva ovvero ancora le aree attrezzate per lo svolgimento dell'attività sportiva.

4. Non sono infine soggetti al tributo i locali che non possono produrre rifiuti perché risultanti in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno.

Sono pertanto esclusi, ai sensi di tale disposizione, a titolo esemplificativo:

- a) unità immobiliari ad uso abitativo che risultino contestualmente chiuse, disabitate e prive di impianti per l'allacciamento a forniture essenziali (acqua, luce, gas, riscaldamento);
- b) fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione e in costruzione, purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

5. Le circostanze di cui al precedente comma comportano la non assoggettabilità al tributo soltanto qualora siano indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente accertate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.
6. Infine, sono esclusi dal tributo i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico da avviarsi allo smaltimento, per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Art. 15 – Rifiuti speciali

1. Nella determinazione della superficie imponibile non si tiene conto di quella parte di essa, ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, pericolosi o non pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi, in base alle norme vigenti.
2. In presenza di locali e/o aree scoperte operative nei quali avvenga una contestuale produzione di rifiuti urbani e di rifiuti speciali pericolosi o comunque non conferibili al servizio pubblico, la tariffa può essere ridotta, limitatamente alla sola parte variabile della tariffa, di una quota pari alla percentuale di incidenza del peso del rifiuto speciale sul totale della produzione di rifiuti generati nei locali, come stimati ai fini della determinazione tariffaria, sulla base di apposita documentazione, da allegarsi alla denuncia di occupazione ovvero ad altra specifica istanza di riduzione della tariffa, da cui risulti l'effettiva produzione di rifiuti speciali.
3. La percentuale di riduzione di cui al precedente comma non può comunque essere superiore al 50 per cento della parte variabile del tributo applicabile alle superfici dei locali di produzione, in cui si generano contestualmente rifiuti urbani e speciali non conferibili al servizio pubblico.
4. Sono esclusi dall'applicazione della detassazione per produzione di rifiuti speciali i locali adibiti ad uffici, servizi, mense e qualsiasi altro locale, tra cui anche i depositi ed i magazzini, ove non si producono tali tipologie di rifiuti, con l'unica eccezione, ai sensi dell'art. 1, comma 649 L. 147/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dei depositi direttamente connessi con i locali

produttivi di rifiuti speciali, ove sia provato che la loro destinazione d'uso determina la produzione anche su tali superfici di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico.

5. La riduzione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando idonea documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 6, comma 4 L. 212/2000.
6. Il produttore di rifiuti speciali non conferibili al servizio pubblico è comunque tenuto ad individuare esattamente nella denuncia di occupazione la superficie dei locali destinati alla produzione dei rifiuti speciali, nonché la tipologia dei rifiuti prodotti.

In mancanza di tali indicazioni, su richiesta del contribuente, potrà essere applicata la procedura di detassazione prevista dal presente articolo per le superfici ove risulti difficile determinare la parte in cui si producono di regola rifiuti speciali.

Art. 16 – Esenzione dal tributo

1. Sono esentati dal pagamento del tributo:
 - a) gli immobili indicati nell'art. 16 del Trattato fra la Santa Sede e l'Italia dell'11 febbraio 1929, nonché gli immobili, i locali e le aree utilizzate per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, con esclusione dei locali annessi, ove siano destinati ad uso abitativo da parte di soggetti non appartenenti alla confessione religiosa o ad usi diversi da quello del culto in senso stretto;
 - b) i locali e le aree occupati o detenuti a qualunque titolo dal Comune, adibiti esclusivamente a compiti istituzionali;
 - c) le abitazioni utilizzate esclusivamente da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Settore Sanità-Servizi Sociali;
 - d) le abitazioni occupate da nucleo familiare il cui Indice della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) non sia superiore al minimo vitale ai fini dell'integrazione del minimo pensionistico, stabilito annualmente dall'I.N.P.S.

Ai fini dell'ottenimento della presente agevolazione, i soggetti che ne abbiano i requisiti devono presentare apposita istanza all'Ufficio tributi allegando il certificato I.S.E.E. in corso di validità;

 - e) i fabbricati strumentali allo svolgimento dell'attività agricola, ove effettivamente condotti da imprenditori agricoli e destinati allo svolgimento di attività comprese nell'art. 2135 codice civile, che generino i rifiuti speciali richiamati dall'art. 184, comma 3, lett. a) D.lgs. 152/2006, non assoggettabili a TARI, in quanto da smaltire obbligatoriamente da parte del produttore.
2. L'esenzione è concessa su domanda dell'interessato, con effetto dal giorno successivo alla data della domanda, a condizione che il beneficiario dimostri di averne diritto e compete anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste. Allorché queste vengano a cessare, il tributo decorrerà dal primo giorno successivo a quello in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato ovvero a seguito di accertamento d'ufficio, che il Comune può, in qualsiasi tempo, eseguire al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per l'esenzione.

3. Le esenzioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo relativo all'esercizio cui si riferisce tale iscrizione, ferma restando la possibilità per il Consiglio comunale di stabilire che la relativa copertura possa essere disposta attraverso la ripartizione dell'onere sull'intera platea dei contribuenti.

Art. 17 – Bonus sociale per i rifiuti

1. Il Comune riconosce alle utenze domestiche in condizione di disagio economico una riduzione della TARI, denominata «*Bonus sociale rifiuti*». La copertura finanziaria dell'agevolazione è garantita dalla componente tariffaria perequativa UR3, a deliberata da ARERA (pari nel 2026 a € 6,00 annui per utenza), da applicarsi a tutte le utenze iscritte nell'elenco dei soggetti passivi TARI.
2. L'agevolazione è riconosciuta automaticamente ai nuclei familiari in possesso di un'attestazione I.S.E.E. in corso di validità, ottenuta tramite la presentazione all'INPS della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica): ove l'attestazione I.S.E.E. calcolata risulti inferiore alla soglia stabilita annualmente da ARERA per ottenere il Bonus sociale rifiuti, i dati del contribuente vengono trasmessi, l'anno successivo alla presentazione della DSU, al Sistema Informativo Integrato - S.I.I. e al Sistema di Gestione delle Agevolazioni tariffarie - SGAt e per le dovute verifiche e, successivamente, al Gestore dell'attività di Gestione Tariffe e Rapporto con gli Utenti (GTRU) competente nel territorio di abitazione del nucleo familiare - da individuarsi, ai fini del presente regolamento, nell'Ufficio Tributi del Comune, qualora la gestione del servizio sia effettuata in economia, oppure nel soggetto terzo individuato dall'Ente per la gestione della riscossione TARI - che provvede a erogare il Bonus sociale rifiuti nell'anno successivo a quello in cui l'I.S.E.E. del nucleo è risultato inferiore alla soglia stabilita da ARERA. Ogni anno il nucleo familiare dovrà presentare una nuova DSU per ottenere il Bonus sociale rifiuti per l'anno successivo.
3. Il beneficio è riservato alle sole utenze a uso domestico, a condizione che l'utenza sia intestata a un componente del nucleo familiare I.S.E.E. L'agevolazione si applica a una sola utenza domestica e alle relative pertinenze. Qualora il nucleo familiare agevolabile sia intestatario di più utenze TARI, l'agevolazione viene applicata solo all'unità immobiliare il cui indirizzo corrisponde a quello di abitazione indicato nella DSU.
4. Il Bonus sociale rifiuti è pari al 25 per cento della TARI versata nell'anno a cui si riferisce la DSU, calcolata al netto di eventuali conguagli pregressi e viene applicato nell'anno successivo a quello in cui è stata presentata la DSU, nell'avviso di pagamento emesso per la riscossione della TARI, oppure - nel caso in cui il beneficiario non sia più soggetto passivo ai fini TARI - mediante rimessa diretta a favore del soggetto che ha presentato la DSU, tramite bonifico bancario o altro mezzo di pagamento tracciabile.
5. L'importo del Bonus sociale rifiuti non può eccedere la spesa annua effettivamente sostenuta dall'utente a titolo di TARI, a fronte della concessione di ulteriori agevolazioni da parte del Comune.
6. L'avviso di pagamento contenente l'erogazione del Bonus sociale rifiuti deve essere emesso entro

il 30 giugno di ogni anno, compatibilmente con le modalità di riscossione della TARI adottate dal Comune.

7. Nei casi in cui il documento di riscossione venga emesso entro il 30 giugno, ma le scadenze delle rate siano successive a tale data, l'erogazione del Bonus sociale rifiuti potrà avvenire, anche in forma rateizzata, nelle singole scadenze previste per il pagamento della TARI.
8. Qualora l'emissione dell'avviso di pagamento TARI venga effettuata oltre la data del 30 giugno, oppure il Bonus sociale rifiuti non risulti accreditabile nello stesso avviso di pagamento, l'Ente erogatore è tenuto a provvedere al pagamento del Bonus tramite rimessa diretta (bonifico, assegno o altro mezzo tracciabile) da trasmettere entro il medesimo termine, compatibilmente con le modalità di riscossione della TARI adottate dal Comune.
9. Nei casi di acquisizione di nuovi ambiti tariffari, di variazione del gestore o di presentazione di specifici flussi di DSU aggiuntive, si applicano le deroghe temporali previste da ARERA.
10. Nell'ipotesi in cui il potenziale beneficiario del Bonus sociale rifiuti risulti moroso in relazione al pagamento della TARI degli anni precedenti a quello di erogazione del Bonus, anche ove ancora non accertata a titolo definitivo, oppure non abbia provveduto al pagamento di altri importi certi, liquidi ed esigibili accertati dal Comune, l'Ente erogatore potrà trattenere il relativo importo per compensare le somme dovute e non versate dal contribuente, previa trasmissione di apposito sollecito di pagamento, nel quale dovrà essere indicato l'importo del debito pregresso e la possibilità che l'importo del Bonus sociale rifiuti venga utilizzato a copertura delle somme non pagate. La compensazione può essere operata trascorsi quaranta giorni dall'invio del sollecito.
11. Il GTRU può effettuare direttamente attività di verifica della veridicità dei dati dichiarati nella DSU e della loro coerenza con le risultanze dell'anagrafe comunale e della banca dati TARI e, qualora rilevi discrepanze, omissioni o difformità tra i dati acquisiti tramite il Sistema di Gestione delle Agevolazioni sulle Tariffe Energetiche (SGAte) e la situazione di fatto, è tenuto ad attivare il contraddittorio con il contribuente, richiedendo la produzione di idonea documentazione integrativa.
12. In caso di DSU con omissioni o difformità, la dichiarazione è da ritenersi comunque valida ai fini dell'erogazione della prestazione sociale, sulla base di quanto disposto dalla normativa I.S.E.E. (D.P.C.M. 159/2013). Tuttavia, in tali ipotesi, l'Ente erogatore potrà richiedere idonea documentazione mediante la quale il contribuente dovrà dimostrare la completezza e veridicità dei dati indicati nella DSU. Nel caso in cui la documentazione fornita non sia ritenuta sufficiente a dimostrare la veridicità e la completezza della DSU, l'Ente erogatore può restituire un esito negativo a SGAte e non erogare il Bonus sociale rifiuti.
13. Nel caso in cui l'Ente erogatore riscontri delle anomalie nella DSU ordinaria, perché i dati riportati nella Dichiarazione non corrispondono a quanto presente nell'anagrafe comunale, l'Ente erogatore può verificare, in autonomia, se la presenza di anomalie/errori/discrepanze sia tale da comportare il rigetto della pratica e la restituzione a SGAte di un esito negativo.
14. In caso di mancato riscontro alla richiesta di cui ai commi precedenti entro i termini perentori assegnati, l'Ente erogatore dispone il diniego dell'agevolazione.

15. In caso di cessazione dell'utenza o di voltura a soggetti esterni al nucleo I.S.E.E., l'agevolazione è riproporzionata in base ai mesi di effettivo possesso.
16. In caso di trasferimento in altro indirizzo nel medesimo Comune o di decesso dell'intestatario (con voltura a favore di un membro del medesimo nucleo I.S.E.E.), il Bonus sociale TARI dovrà essere erogato per l'intero anno.
17. Nell'ipotesi in cui il nucleo familiare che ha diritto al Bonus sociale rifiuti si trasferisca in altro Comune/territorio servito da un diverso Gestore rifiuti, l'erogazione del Bonus è subordinata alla presentazione, prima del trasferimento, di apposita dichiarazione in cui venga indicata la chiusura della precedente utenza e vengano forniti al precedente Ente erogatore i dati necessari per il riconoscimento del contributo.
18. Nel caso in cui all'indirizzo indicato come abitazione dal nucleo familiare nella DSU non sia associata un'utenza TARI a uso domestico, l'Ente erogatore potrà applicare l'agevolazione solo dopo aver effettuato le opportune verifiche volte alla regolarizzazione della situazione da parte del contribuente.

Art. 18 – Riduzioni tariffarie per particolari condizioni d'uso

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, la TARI, per la sola parte variabile, è ridotta nel modo seguente:
 - a. del 40% per i locali adibiti a colonie estive che siano destinati ad un uso stagionale risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività, a condizione che gli stessi locali non vengano utilizzati in modo continuativo durante la restante parte dell'anno. Anche la presente riduzione non è cumulabile con quella prevista a favore degli immobili situati in zone esterne al centro abitato, in cui il servizio sia limitato a periodi stagionali;
 - b. dell'80% per i locali dei caseifici o delle cooperative agricole, ove privi dell'annotazione dei requisiti di ruralità presso l'Ufficio del territorio, a condizione che i relativi rifiuti di lavorazione vengano smaltiti da soggetti terzi autorizzati nel rispetto delle normative vigenti, ovvero vengano recuperati nel ciclo produttivo dell'azienda agricola.
 - c. del 20% le strutture di prossimità che vendono prevalentemente prodotti di artigianato, produzione locale e vendita prodotti a km zero;
 - d. del 20% i negozi adibiti prevalentemente al commercio elettronico;
 - e. del 100% per i contribuenti che possiedono un immobile inutilizzato e vuoto nel comune che non produca rifiuti quale cantina, autorimessa o altri simili luoghi di deposito che non siano di pertinenza dell'abitazione principale o di un'unità abitativa tenuta a disposizione. La parte fissa della tariffa viene considerata utenza domestica con un occupante.
2. Il contribuente è tenuto a comunicare il venir meno delle condizioni per l'attribuzione dell'agevolazione, nei termini previsti dal presente Regolamento per la presentazione della denuncia di variazione, pena il recupero del maggior tributo dovuto, con applicazione delle sanzioni previste per l'omessa denuncia.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda degli interessati, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal giorno successivo a quello della domanda.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 del presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune.

Art. 19 – Riduzioni tariffarie per minore produzione e per smaltimento in proprio di rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 238, comma 10, D.lgs. 152/2006, le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, D.lgs. 152/2006, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero, mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
2. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'art. 238, comma 10, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.
3. Oltre alle riduzioni di tariffa di cui agli articoli precedenti, è accordata una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 30% per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per interventi tecnico-organizzativi comportanti una accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo, che agevoli lo smaltimento od il recupero da parte del gestore del servizio pubblico.
4. Analoga riduzione della parte variabile della tariffa potrà essere accordata per le attività produttive, commerciali e di servizi, nel caso in cui siano documentate spese annue o rapportabili a base annua non inferiori al 20% della tassa dovuta in base all'applicazione della tariffa ordinaria, sostenute per lo smaltimento tramite soggetti terzi autorizzati di rifiuti urbani che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, ove tale smaltimento in proprio abbia determinato una oggettiva riduzione dei costi di raccolta e smaltimento per il gestore del servizio pubblico, pari almeno al 40% della tassa dovuta. dalle singole attività produttive, commerciali e di servizi, a fronte delle quantità di rifiuti smaltiti direttamente dal produttore.
5. Le riduzioni di cui ai precedenti commi, cumulabili tra loro, sono concesse su domanda degli interessati, debitamente documentata, da presentarsi nel corso dell'anno, con effetto dal primo bimestre solare successivo a quello della domanda.

6. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, ai sensi della legge 147/2013, art. 1, comma 6497 i produttori di rifiuti urbani di cui all'art. 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2, D.lgs. 152/2006 che dimostrino di averli avviati al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sono soggetti ad una riduzione proporzionale della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità di rifiuti così avviata. In tal caso la riduzione si applica solo ove la percentuale di rifiuti avviati al riciclo sul totale prodotto, sia superiore al valore del 30%. La riduzione è linearmente e direttamente proporzionale alla percentuale dei rifiuti avviati al riciclo.
7. La differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove tale differenziazione ed il conseguente conferimento sia adottata in relazione a frazioni di rifiuto per le quali il soggetto gestore del servizio pubblico abbia attivato forme di recupero o riciclo nell'ambito del servizio di raccolta differenziata, anche mediante raccolta porta a porta, costituendo tale preventiva differenziazione e la conseguente modalità di conferimento preciso obbligo degli utenti, al fine di garantire il raggiungimento da parte del SubATO delle percentuali di raccolta differenziata previste dalle vigenti normative.
8. Allo stesso modo, la differenziazione dei rifiuti da parte delle utenze, sia domestiche che non domestiche, non comporta il diritto ad alcuna riduzione della tassa, ove abbia avuto per oggetto materie prime secondarie aventi discreto valore intrinseco, che siano state cedute a terzi da parte del produttore a fronte di un corrispettivo economico

Art. 20 – Riduzioni per avvio al riciclo dei rifiuti

1. Per le utenze non domestiche, in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani o rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies del D.lgs. 152/2006 e di rifiuti speciali e/o pericolosi o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, qualora non sia obiettivamente possibile o sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dalla TARI, la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nel seguente esempio:

Categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	10
Ipermercati di generi misti	10
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	20
Uffici, agenzie, studi professionali (limitatamente agli studi medici specialistici e dentistici)	30
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	30
Attività industriali con capannoni di produzione	50
Attività artigianali di produzione beni specifici	50
Officine riparazione autoveicoli, elettrauto, carrozzerie, motorettifiche	30
Lavaggi autoveicoli	10
Gommisti	10

- Per fruire della percentuale di abbattimento della superficie soggetta all'applicazione della TARI di cui ai commi precedenti, a pena di decadenza, gli interessati devono indicare nella dichiarazione originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (agricola, industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc..), le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER ed a fornire, entro il termine per la presentazione della dichiarazione, idonea documentazione comprovante la produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, etc.). In difetto, l'intera superficie sarà assoggettata al tributo per l'intero anno solare. In caso di mancata indicazione in denuncia dei dati soprariportati, l'esclusione di cui al presente articolo non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.
- Ai fini della corretta identificazione del rifiuto, nonché per qualsiasi altra situazione concernente l'applicazione del presente articolo si farà riferimento al soggetto gestore del servizio

Art. 21 – Avvio al recupero dei rifiuti e uscita dal servizio pubblico di igiene urbana

- Ai sensi dell'art. 238, comma 10 D.lgs. 152/2006, come modificato dal D.lgs. 116/2020, a decorrere dal 2022, le Utenze non Domestiche che provvedono in autonomia, direttamente o tramite soggetti abilitati diversi dal Gestore del servizio pubblico, al recupero totale dei rifiuti urbani prodotti nello svolgimento della propria attività, sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della TARI riferita alle specifiche superfici in cui vengono prodotti i rifiuti recuperati e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa della TARI, a condizione che il recupero venga effettuato nel rispetto delle vigenti normative e venga dimostrato mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, da

trasmettere al Comune entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, a pena di decadenza dalla riduzione della TARI.

2. Per le Utenze non domestiche di cui al comma precedente, la scelta di avvalersi di operatori privati diversi dal Gestore del servizio pubblico deve essere effettuata per un periodo non inferiore a due anni, senza possibilità di rientro anticipato nell'ambito del servizio pubblico.
3. Per rendere possibile la corretta programmazione del servizio di igiene urbana e delle conseguenti modalità di determinazione delle tariffe TARI, le Utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di avviare al recupero mediante soggetti terzi rispetto al servizio pubblico la totalità dei propri rifiuti urbani devono darne comunicazione preventiva al Comune via PEC, utilizzando l'apposito modello predisposto dall'Ufficio Tributi, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. La comunicazione presentata oltre il termine sopra indicato avrà comunque effetto a decorrere dal secondo anno successivo alla sua presentazione.
4. Per quanto riguarda le nuove Utenze non domestiche attivate in corso d'anno, la presentazione della comunicazione di cui al presente comma dovrà essere effettuata entro 60 giorni dall'inizio dello svolgimento dell'attività e potrà comportare l'applicazione dell'esclusione della parte variabile della TARI a partire dall'inizio dello svolgimento dell'attività, a condizione che sia dimostrata, nei termini dettati dal presente articolo, la mancata fruizione del servizio pubblico e l'immediato avvio al recupero di tutti i rifiuti prodotti.
5. Per garantire compiuta conoscenza all'Ufficio Tributi della scelta di cui al comma precedente, la comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'utenza e da trasmettere a mezzo PEC o di altro strumento telematico, in grado di assicurare la certezza e la verificabilità dell'avvenuto scambio di dati, dovrà riportare le seguenti indicazioni:
 - ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili;
 - tipologia di attività svolta in via prevalente, con il relativo codice ATECO;
 - la tipologia di rifiuti avviati al recupero, suddivisi per frazione merceologica e per codice EER (CER);
 - la durata del periodo, non inferiore a due anni, decorrenti dal momento della presentazione della domanda, per cui si intende esercitare tale opzione, con allegazione del relativo contratto stipulato con il soggetto che provvederà al recupero dei rifiuti prodotti dall'utenza;
 - i dati identificativi degli impianti di recupero cui i rifiuti sono stati conferiti, unitamente all'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che deve contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
6. La comunicazione di cui ai commi precedenti assume valore di denuncia di variazione ai fini della TARI, a decorrere dall'anno successivo alla sua presentazione.
7. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo di cui ai commi precedenti deve intendersi quale scelta dell'Utenza non domestica di avvalersi del servizio

pubblico, senza necessità di presentazione di alcuna ulteriore istanza.

8. A seguito della presentazione della comunicazione di cui ai commi precedenti, l'esclusione della parte variabile della TARI viene accordata in via preventiva da parte del Comune, fermo restando l'obbligo per l'Utenza non domestica che si avvalga di tale esclusione di trasmettere, entro il 30 aprile dell'anno successivo, la documentazione attestante i quantitativi di rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente, allegando altresì l'attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini sopra indicati, ovvero quando non venga dimostrato l'intervenuto recupero totale dei rifiuti prodotti a seguito della fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
9. Il Comune ha facoltà di effettuare, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, controlli ed ispezioni, al fine di verificare l'effettiva mancata fruizione del servizio pubblico in relazione alle tipologie di rifiuti di cui l'Utenza non domestica abbia dichiarato l'autonomo avvio al recupero, nonché la veridicità delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità di rifiuti prodotte e avviate al recupero.
10. In caso di mancata comunicazione da parte dell'Ufficio nel termine sopra indicato, la verifica deve intendersi conclusa con esito positivo, fatta salva la possibilità per l'Ufficio di interrompere il termine per lo svolgimento della verifica, in presenza di situazioni particolarmente complesse, ovvero di altre cause di forza maggiore che non ne rendano possibile il rispetto.
11. Nel caso di intervenuto accertamento di comportamenti non corretti o di presentazione di dichiarazioni mendaci, oltre al recupero della parte variabile della TARI, l'Ufficio tributi provvederà all'irrogazione della sanzione per infedele denuncia, nell'importo massimo previsto dall'art. 1, comma 697 L. 147/2013 e nei termini previsti dall'art. 1, comma 161 L. 296/2006.

Art. 22 – Attività Agrituristiche

1. Sulla base della riconducibilità delle attività agrituristiche alle attività agricole richiamate dall'art. 2135 codice civile, riconosciuta a livello normativo sia nazionale che regionale, la tassazione delle attività agrituristiche avviene sulla base di apposita categoria tariffaria che tenga conto, sia per la parte ricettiva degli immobili destinata ad attività agrituristica sia per la parte destinata a ristorazione, dell'assimilabilità alla tariffa più alta prevista per l'utenza domestica.

Art. 23 – Riduzione per compostaggio domestico

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013, le utenze che praticano un sistema di compostaggio domestico, ivi compreso quello di prossimità, possono accedere ad una riduzione della parte variabile della tariffa pari al 25 per cento, a condizione che rispettino le procedure ed i requisiti dettati dal Regolamento di gestione del servizio di igiene urbana.
2. La riduzione compete esclusivamente a seguito di presentazione di istanza da parte del

contribuente, unitamente alla dichiarazione di impegno alla pratica di compostaggio, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente ed avente valore dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza.

3. La riduzione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi, fino a quando permangono le condizioni che hanno originato la richiesta. Nel caso in cui venga meno la possibilità di praticare il compostaggio, l'utente è tenuto a darne immediata comunicazione al Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. Il Comune potrà in ogni momento procedere alla verifica della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle riduzioni e, qualora dovessero rilevare il loro venir meno, procederà al recupero retroattivo del tributo, con applicazione delle sanzioni e degli interessi previsti dai vigenti regolamenti comunali.

Art. 24 – Mancato o irregolare svolgimento del servizio

1. Previa formale e motivata diffida dell'utente al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda, da parte del Comune o del soggetto gestore, entro un congruo termine, non superiore a trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insussistenza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto al 20%, in relazione alla durata del servizio irregolare.

Analoga riduzione è dovuta in caso di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi, nell'ipotesi in cui tali comportamenti abbiano determinato una situazione durevole, riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

2. Il responsabile del servizio deve consegnare copia della segnalazione ricevuta dal contribuente al Gestore del servizio, il quale ne rilascia ricevuta ed è a sua volta tenuto a comunicare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, l'avvenuta regolarizzazione del servizio o le cause che non hanno reso possibile tale regolarizzazione, ai fini della comunicazione all'utente del servizio.
3. I contribuenti non possono invece rivendicare l'applicazione di riduzioni tariffarie in caso l'interruzione del servizio dovuta a motivi sindacali od a imprevedibili impedimenti organizzativi sia stata esclusivamente temporanea.
4. Qualora si verifichi una situazione di emergenza, per cui il mancato svolgimento del servizio determini un danno alle persone o all'ambiente, l'utente può provvedere, a proprie spese e nel rispetto delle norme che regolano la gestione dei rifiuti, allo smaltimento dei rifiuti prodotti, con diritto allo sgravio o alla restituzione di una quota del tributo corrispondente al periodo di interruzione, previa dimostrazione delle modalità adottate per lo smaltimento di tali rifiuti. Per tale fattispecie, l'emergenza deve essere riconosciuta dall'autorità sanitaria ed il diritto allo sgravio o alla restituzione delle spese sostenute deve essere documentato.

TITOLO V
DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTO, RIMBORSI, SANZIONI E
CONTENZIOSO

Art. 25 – Dichiarazione di inizio occupazione o conduzione, di variazione e di cessazione

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono presentare dichiarazione, redatta sull'apposito modello predisposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dell'immobile.
2. Ai fini dell'applicazione della TARI, si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini T.A.R.S.U./TARES, ove non siano intervenute variazioni tali da incidere sull'applicazione del tributo.
3. La dichiarazione è obbligatoria nel caso di detenzione o occupazione di qualsiasi tipo di locale o area assoggettabili a tributo, ad eccezione dei soli casi di esclusione previsti dal presente Regolamento, per cui non sia espressamente richiesta la presentazione della denuncia.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo, la dichiarazione assume valore di attivazione del servizio, ai sensi dell'art. 6 TQRIF di cui alla Deliberazione ARERA n. 15/2022, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora i presupposti e le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimasti invariati. Le eventuali modifiche apportate ai locali ed alle aree soggette al tributo devono essere denunciate entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui è intervenuta la modifica.
5. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche:
 - nel caso di residenti, dal soggetto intestatario della scheda anagrafica di famiglia o della scheda anagrafica di convivenza;
 - nel caso di non residenti, dal conduttore, occupante o detentore di fatto;
 - b) per le utenze non domestiche, dalla persona fisica o dal rappresentante legale o negoziale della persona giuridica legalmente responsabile dell'attività svolta nei locali e/o nelle aree scoperte ad uso privato.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali, come definiti dall'art. 4, comma 1, lettera g), del D.lgs. 114/1998, è fatto obbligo al soggetto che gestisce i servizi comuni (amministratore del condominio nel caso di alloggi in condominio, gestore o amministratore nel caso di centri commerciali o multiproprietà), di presentare al Servizio gestione rifiuti o tributi competente, entro il venti gennaio di ogni anno, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali e delle aree soggette ad imposizione, che ha effetto anche per gli anni successivi, purché non vi sia variazione nelle generalità degli occupanti o detentori.
7. Nel caso in cui i soggetti sopra indicati non provvedano a presentare la prescritta denuncia di

occupazione, l'obbligo di denuncia si estende agli eventuali altri soggetti che occupino, detengano o conducano i locali e le aree scoperte ad uso privato, con vincolo di solidarietà.

8. La dichiarazione deve essere presentata all'Ufficio Tributi preferibilmente a mezzo PEC, fatta salva la presentazione a mani o mediante spedizione a mezzo posta raccomandata o a mezzo fax, ovvero avvalendosi delle ulteriori modalità telematiche di trasmissione messe a disposizione dal Comune. All'atto della presentazione della dichiarazione viene rilasciata apposita ricevuta, quale attestazione di presa in carico della denuncia, equivalente alla richiesta di attivazione del servizio, in cui deve essere indicato al contribuente il codice utente attribuito e la data a partire dalla quale è dovuta la TARI. Tali indicazioni possono essere fornite al contribuente anche nell'ambito del primo avviso di pagamento TARI trasmesso a seguito della presentazione della dichiarazione. In caso di spedizione, la denuncia si considera presentata nella data risultante dal timbro postale, ovvero dalla ricevuta di invio a mezzo fax o tramite strumento telematico, purché in tale ultima ipotesi vi sia prova dell'avvenuta ricezione della denuncia da parte del destinatario.
9. Il contribuente è responsabile dei dati dichiarati e sottoscritti indicati in denuncia. Le modifiche derivanti da errore nella indicazione della metratura che danno diritto ad una minore imposizione hanno effetto dall'anno successivo alla presentazione dell'istanza di rettifica, a meno che il contribuente non dimostri che l'errore non è a lui attribuibile.
10. Le richieste di variazione del servizio che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.
11. Le richieste di cessazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di cui al comma 1, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.
12. La dichiarazione, originaria o di variazione, deve contenere:
PER LE UTENZE DOMESTICHE:
 - i dati identificativi del soggetto tenuto al pagamento;
 - il numero di codice fiscale;
 - il numero degli occupanti l'abitazione, per i nuclei familiari non residenti nel Comune;
 - l'ubicazione dell'immobile e delle sue pertinenze, la superficie assoggettabile al tributo e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo

eventualmente apposta planimetria in scala, in caso la denuncia sia legata alla variazione della superficie imponibile;

- la data di inizio o di variazione dell'occupazione, conduzione o della detenzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- eventuali situazioni che possano comportare una riduzione della tariffa;
- l'eventuale avvio a riciclo dei rifiuti prodotti dall'utente, con indicazione della relativa documentazione probatoria da prodursi a consuntivo;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione.

PER LE UTENZE NON DOMESTICHE:

- i dati identificativi del soggetto (per le persone giuridiche la ragione sociale e la sede legale) che occupa o conduce i locali;
- il numero di Codice fiscale e Partita I.V.A.;
- gli estremi di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- i dati identificativi del rappresentante legale o Amministratore delegato (codice fiscale, dati anagrafici e luogo di residenza);
- l'attività esercitata ed il relativo codice di attività ai fini I.V.A., con indicazione del Codice ATECO per l'attività prevalente;
- l'indicazione della Categoria di appartenenza dell'immobile, al fine dell'applicazione del tributo sui rifiuti;
- l'ubicazione, la superficie e la destinazione d'uso dei singoli locali ed aree e delle loro ripartizioni interne, fornendo apposita planimetria in scala;
- la data di inizio o di variazione dell'occupazione, detenzione o della conduzione;
- i dati identificativi del proprietario o titolare di diritti reali sull'immobile, ove sia diverso dal soggetto tenuto al pagamento, nonché del precedente occupante, ove conosciuto;
- gli estremi catastali dell'immobile, il numero civico di ubicazione dell'immobile ed il numero dell'interno, ove esistente;
- l'indicazione dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti speciali che vengono avviati al riciclo o smaltimento a cura del produttore;
- nel caso di occupazione stagionale che si protragga per meno di 180 giorni l'anno, indicazione della data di inizio e fine occupazione, da comprovare in base all'uso o

licenza, da allegare alla denuncia; ove l'occupazione stagionale ricorra anche per gli anni successivi e l'utente ne abbia fatto menzione nella denuncia originaria, non sarà più dovuta denuncia di occupazione per gli anni successivi, sino all'eventuale presentazione di denuncia di cessazione o variazione;

- l'indicazione delle tipologie e delle quantità di rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti, ai sensi del Regolamento di gestione del servizio.

13. Oltre ai dati indicati dai commi precedenti, il modulo di dichiarazione TARI predisposto dal Comune deve riportare le principali informazioni sulle condizioni di erogazione del servizio o di gestione dei rifiuti urbani, quali le condizioni di erogazione dei servizi di raccolta, trasporto e le corrette modalità di conferimento dei rifiuti, ivi incluse, nel caso di TARI puntuale o comunque di sistemi di raccolta porta a porta, le modalità di conferimento dei rifiuti e, infine, le indicazioni per reperire la Carta di qualità del Gestore del servizio.

Le informazioni di cui al periodo precedente possono essere fornite anche attraverso un rinvio al sito *internet* del Comune o del Gestore del servizio di igiene urbana.

14. Il Comune, in occasione di richieste di residenza, di rilascio di licenze, di autorizzazioni e di concessioni, è tenuto ad informare l'utente, ove necessario, della necessità di effettuare congiuntamente la dichiarazione ai fini dell'applicazione della TARI.
15. In deroga a quanto disposto dai precedenti commi, gli effetti delle dichiarazioni di variazione di cui all'art. 238, comma 10 D.lgs. 152/2006, decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della presentazione, ove avvenuta entro il 30 giugno.
16. L'Ufficio Tributi può intervenire direttamente a modificare gli elementi che determinano l'applicazione della tariffa, limitatamente alle variazioni che derivano da elementi rilevati direttamente dall'anagrafe comunale o dai registri degli Enti pubblici, provvedendo in questo caso a comunicare all'utente interessato l'avvenuta variazione, mediante atto formalmente notificato.

Art. 26 – Modalità di determinazione della superficie imponibile

1. In attesa dell'attuazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria ed i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, al fine di addivenire alla determinazione della superficie assoggettabile al tributo pari all'80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998, la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel Catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita, al pari che per le altre unità immobiliari, da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 646 L. 147/2013, ai fini dell'attività di accertamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o

iscrivibili nel Catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 138/1998.

3. A fronte di tale disposizione, ove il Servizio gestione rifiuti o tributi competente riscontri la presenza sul proprio territorio di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie catastale risulti superiore a quella denunciata ai fini T.A.R.S.U. o Tares, comprendendo tuttavia nel totale della superficie denunciata anche le parti dell'immobile eventualmente indicate come non suscettibili di produrre rifiuti o esenti dall'imposta, ovvero riscontri la presenza di unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria la cui superficie imponibile non risulti registrata presso l'Ufficio del territorio, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede alla modifica d'ufficio delle superfici imponibili, ovvero alla richiesta di presentazione all'Ufficio del territorio della planimetria catastale del relativo immobile, soltanto ove il soggetto passivo d'imposta ovvero il proprietario o titolare di un diritto reale sull'immobile non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini del tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
4. La previsione secondo cui la superficie di riferimento ai fini del tributo sui rifiuti non può in ogni caso essere inferiore all'80 per cento della superficie catastale viene allo stesso modo utilizzata per l'accertamento d'ufficio in tutti i casi di immobili non denunciati ai fini T.A.R.S.U. o Tares, per i quali il soggetto passivo d'imposta non provveda a presentare apposita denuncia integrativa ai fini dello stesso tributo sui rifiuti nel termine di trenta giorni dal ricevimento di apposita comunicazione da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente, ovvero senza necessità di invio di alcuna preventiva comunicazione, nel caso in cui il personale del Servizio gestione rifiuti o tributi competente non sia stato posto in condizione di accertare l'effettiva superficie imponibile dell'immobile, una volta esperita la procedura di cui all'art. 1, comma 647 L. 147/2013.

Art. 27 – Tributo giornaliero di smaltimento

1. Per il Servizio di gestione dei rifiuti urbani o speciali conferibili al servizio pubblico prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, o aree gravate da servizi di pubblico passaggio, si applica la TARI in base a tariffa giornaliera, con riferimento alla superficie effettivamente occupata.
2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 183 giorni di anno solare, anche se ricorrente.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale non superiore al 100 per cento.
4. Per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata

in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

5. Nell'eventualità che la classificazione contenuta nel regolamento manchi di una corrispondente voce di uso, si applica la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
6. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il Canone unico patrimoniale disciplinato dalla L. 160/2019.
7. Ai sensi dell'art. 1, comma 838 L. 160/2019, per le occupazioni temporanee poste in essere nei mercati ai sensi dell'art. 1, comma 842 L. 160/2019, il Canone unico patrimoniale sostituisce e comprende anche la TARI giornaliera dovuta dal soggetto occupante.

Art. 28 – Riscossione della TARI

1. La riscossione della TARI è effettuata direttamente dal Comune, in primo luogo mediante l'emissione di avvisi di pagamento bonari, riportanti l'indicazione del tributo dovuto.
2. Il Comune può, in deroga all'art. 52 D.lgs. 446/1997, affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali risultava attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei rifiuti o l'attività di accertamento e riscossione del tributo sui rifiuti applicato nel 2013.
3. In deroga all'art. 52 D.lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.lgs. 241/1997, tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali, ovvero attraverso la piattaforma PagoPA. Qualora la modalità di pagamento abbia natura onerosa, non può essere addebitato al contribuente un onere superiore a quello sostenuto dal soggetto competente alla riscossione per l'utilizzo della relativa modalità di pagamento. Al contribuente deve comunque essere garantita una modalità di pagamento gratuita.
4. Fatta salva la possibilità per il Comune di introdurre una diversa ripartizione nell'ambito del provvedimento di determinazione delle tariffe annue, gli importi dovuti sono riscossi in due rate alle scadenze fissate a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento da parte del Comune. È consentito il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata.
5. L'avviso di pagamento deve essere emesso almeno venti giorni solari antecedenti alla scadenza di pagamento della prima rata. In caso di disguidi o ritardi nella ricezione dell'avviso bonario, al contribuente deve essere rilasciata – su richiesta – copia dello stesso avviso di pagamento, che l'Ufficio Tributi può trasmettere anche mediante posta elettronica.

6. In caso di ritardati versamenti imputabili ad omissioni o ritardi del Comune nella trasmissione dell'avviso di pagamento, non sono dovute sanzioni ed interessi, ai sensi dell'art. 10, comma 2 L. 212/ 2000.
7. In caso di omesso/parziale versamento degli importi indicati come dovuti nell'avviso di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede ad emettere atto formale di richiesta di pagamento da notificarsi al contribuente, i cui importi sono riscossi in una rata unica, alla scadenza perentoria indicata nella richiesta di pagamento.
8. L'atto formale di richiesta di pagamento notificato al contribuente riporta gli estremi per l'eventuale impugnazione da parte del destinatario e, una volta diventato definitivo senza che il contribuente abbia provveduto al versamento degli importi dovuti, costituisce titolo esecutivo per la riscossione forzata da parte del Comune.
9. In caso di omesso/parziale o tardivo versamento a seguito della notifica di formale richiesta di pagamento, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente procede, nei termini di legge, all'emissione di apposito atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale versamento, anche unitamente al provvedimento di riscossione forzata degli importi dovuti.
10. In tutti i casi di soggetti titolari di un indirizzo di Posta elettronica certificata iscritto presso l'INI-PEC, la notifica della cartella di pagamento potrà essere effettuata direttamente mediante PEC, senza preventiva trasmissione dell'avviso di pagamento. In tale ipotesi, le scadenze per il pagamento indicate in cartella dovranno intendersi come perentorie ed il mancato rispetto dei termini di versamento potrà portare all'emissione di un atto di irrogazione della sanzione per omesso/parziale/tardivo versamento anche con riferimento alle singole rate.
11. In caso di omesso/parziale versamento anche a seguito della notifica di tale atto di irrogazione della sanzione, la riscossione dei relativi importi potrà essere effettuata mediante esecuzione forzata da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910, seguendo anche le disposizioni contenute nel Titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in quanto compatibili.

Art. 29 – Ulteriore rateizzazione degli avvisi di pagamento TARI

1. Gli avvisi di pagamento TARI possono essere ulteriormente rateizzati, su richiesta del contribuente, alle seguenti condizioni:
 - a) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa ai contribuenti che dichiarino, mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
 - b) l'ulteriore rateizzazione può essere concessa anche ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30 per cento rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
 - c) l'importo di ogni singola ulteriore rata non può essere inferiore ad € 60,00

- d) la richiesta di ulteriore rateizzazione deve essere presentata non oltre dieci giorni antecedenti la scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la scadenza delle ulteriori rate non può superare la scadenza ordinaria successiva;
- f) sull'importo soggetto ad ulteriore rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g) in caso di mancato pagamento anche soltanto di una delle ulteriori rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della rateizzazione aggiuntiva e la data cui riferire l'omesso versamento, ai fini del calcolo degli interessi, rimane la data di scadenza ordinaria deliberata dal Comune.

Art. 30 – Minimi riscuotibili

1. Gli incassi a titolo ordinario non vengono effettuati qualora le somme siano inferiori o uguali ad € 10,00 per anno, fatte salve le somme dovute a titolo di tributo giornaliero sui rifiuti, per cui si riscuote l'importo dovuto in base a tariffa senza applicare minimi.

Art. 31 – Sgravio o rimborso del tributo

1. Lo sgravio o il rimborso del tributo richiesto e riconosciuto non dovuto è disposto dal Servizio gestione rifiuti o tributi competente entro novanta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva, che deve essere presentata a pena di decadenza entro sei mesi dalla notifica della cartella di pagamento in cui sia riportato il tributo dovuto.
Il rimborso del tributo sui rifiuti può avvenire anche mediante compensazione con quanto dovuto per il medesimo tributo per gli anni successivi, a seguito di apposito provvedimento di sgravio da adottarsi da parte del Servizio gestione rifiuti o tributi competente.
2. Nei casi di errore e di duplicazione, ovvero di eccedenza del tributo richiesto rispetto a quanto stabilito dalla sentenza della Commissione tributaria o dal provvedimento di annullamento o di riforma dell'accertamento riconosciuto illegittimo, adottato dal Comune con l'adesione del contribuente prima che intervenga la sentenza del Giudice Tributario, il Servizio gestione rifiuti o tributi competente dispone lo sgravio o il rimborso entro 180 giorni.
3. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi nella misura fissata dal vigente Regolamento generale delle entrate, a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza.

Art. 32 – Funzionario Responsabile

1. Il soggetto a cui è affidata la riscossione del tributo designa il Funzionario Responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività (compresi i rimborsi), nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

Art. 33 – Mezzi di controllo

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento verrà fatto sulla base di presunzioni semplici con i caratteri previsti dall'art. 2729 cod. civ., fatta salva l'applicazione d'ufficio della previsione contenuta nell'art. 1, comma 340 L. 311/2004.
3. Il potere di accesso alle superfici imponibili è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di esenzione, detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

Art. 34 – Sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni riguardanti l'applicazione del tributo e quelle del presente Regolamento sono soggette alle sanzioni previste dall'art. 1, commi 695 – 699 L. 147/2013, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento per l'applicazione delle sanzioni tributarie.

Art. 35 – Contenzioso

4. Avverso l'avviso e la cartella di pagamento ordinaria, l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il rifiuto espresso o tacito della restituzione del tributo, delle sanzioni e degli interessi o accessori non dovuti, diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari, il contribuente può proporre ricorso avanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente. Il relativo contenzioso è disciplinato dalle disposizioni contenute nel D.lgs. 546/1992.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 36 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni della L. 147/2013, della L. 160/2019, dei D.lgs. 22/1997 e 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, dei provvedimenti ARERA in materia di regolazione dei rifiuti urbani adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 527, legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria e delle entrate.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente

Regolamento, si applica la normativa sopra-ordinata.

Art. 37 – Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 38 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti dal 1° gennaio 2026, in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 677 L. 199/2025.
2. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 108 L. 199/2025, il presente Regolamento acquista efficacia con la sua pubblicazione nel sito internet istituzionale del Comune.